



CALCIT-Onlus
Comitato Aut.Lotta Contro i Tumori Chianti Fiorentino
Sede Legale: Bagno a Ripoli- Fraz.Grassina-Piazza Umberto I,14
Codice fiscale 94014970480

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

L'anno duemilaventitre (2023) e questo giorno ventisette (27) del mese di aprile, alle ore 17,30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 26 aprile ad ore 24,00, si è riunita presso il magazzino del Calcit in Via Pian di Grassina, 7, l'assemblea generale ordinaria dei soci del "C.A.L.C.I.T. Chianti Fiorentino ODV" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Modifiche allo Statuto dell'Associazione come richiesto dal RUNTS e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

Sono presenti:

Il consiglio direttivo nelle persone del presidente Dott. Carlo Tempestini, del segretario Mirko Casali, del Tesoriere Sandra Tattini e dei consiglieri: Spaltro Antonia, Sabbatini Maurizio, Ramazzotti Franco, assenti giustificati i Consiglieri: Caligiani Lucia, Simona Marilli e Sergio Morozzi, è presente, altresì, il Collegio sindacale, nelle persone di: Giorgio Becattini ed Adele Fasulo, sindaci effettivi, assente giustificato il Presidente Dott. Giovanni Chimiri.

-I soci, in proprio, per un numero totale di .49. persone.

A norma dell'art.17 dello statuto, l'assemblea nomina quale Presidente della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo il Dott. Carlo Tempestini e quale segretario, il sig.Mirko Casali, che accetta.

Il presidente, quindi, constatata e da atto che l'assemblea è validamente costituita e perciò stesso la dichiara idonea a deliberare, con pienezza di poteri, sull' argomento posti all'ordine del giorno.

Sul punto 1) Il Presidente fa presente che a seguito dell'iscrizione da parte del CALCIT nel Registro Unico del terzo Settore (RUNTS), avvenuta in data 07 novembre 2022, ci è stato notificato, con richiesta perentoria, di apportare talune modifiche al nostro statuto per adeguarle al D.Lgs. 117/2017.

A tale proposito il Presidente illustra ed argomenta le modifiche apportate allo Statuto affinché sia adeguato alla normativa di legge prevista per gli Enti del Terzo Settore.

Con voto unanime l'assemblea approva le modifiche apportate, ed autorizza il Presidente alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate nonché alla presentazione dello stesso, presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Alle ore 18,30, il Presidente essendo esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno dei partecipanti avendo richiesto la parola, dichiara chiusa la riunione previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Sig. Mirko Casali)

Mirko Casali

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO N. 28 APRILE 2023
N. ESATTI EURO € 0,00

Il Presidente
(Dott. Carlo Tempestini)

1958

IL DIRETTORE

Carlo Tempestini

IL DIRETTORE

Carlo Tempestini

STATUTO

Titolo I – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni), è costituita, con sede in Bagno a Ripoli, l'Associazione di Volontariato denominata "COMITATO AUTONOMO LOTTA CONTRO I TUMORI DEL CHIANTI FIORENTINO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", più brevemente "C.A.L.C.I.T. CHIANTI FIORENTINO ODV" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro. La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene, pertanto, deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

Art. 2 - L'associazione è aconfessionale, laica, apartitica, senza fini di lucro e fonda la propria struttura associativa esclusivamente sui principi della democrazia e della solidarietà sociale.

Art. 3 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.



Titolo II – Oggetto e scopo

Art. 4 – L'Associazione informa il proprio impegno, scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella affermazione dei valori della solidarietà sociale e popolare con particolare riguardo alle attività assistenziali, preventive, scientifiche e morali di ricerca inerenti prevalentemente alle malattie neoplasiche, senza per questo limitare la propria azione nei confronti di realtà patologiche altrettanto importanti.

I suoi fini, pertanto, sono:

- a) reperire fondi e mezzi finanziari al fine di sostenere l'impegno dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e di eventuali altri presidi sanitari pubblici dislocati nelle zone limitrofe, quali saranno di volta in volta individuati e ritenuti opportuni, con la suindicata prevalenza di quelli atti alla diagnosi ed alla cura delle malattie oncologiche;
- b) sostenere spese, e/o quote di spese, per la formazione specifica e la qualificazione di personale sanitario medico e non medico esclusivamente al servizio di Istituti Pubblici per la cura di malattie tumorali, sia in Italia che all'estero;
- c) sostenere spese, e/o quote di spese, per familiari di persone indigenti per affrontare particolari e specifiche cure sia in Italia che all'estero, ed intervenire finanziariamente in casi di comprovata necessità per acquisto di medicinali;
- d) collaborare nella maniera più specifica e completa con le



autorità sanitarie locali per una sempre migliore diffusione dell'educazione sanitaria e dell'attività di prevenzione;

- e) offrire alle autorità sanitarie locali la migliore collaborazione che sia richiesta per il raggiungimento degli scopi sopra descritti;
- f) adeguarsi alla normativa nazionale e regionale, in materia di volontariato, contribuendo alla promozione della solidarietà, facendo parte di organismi a livello istituzionale che coordinano il volontariato stesso ed accettando le indicazioni e i requisiti per la iscrizione ai registri regionali e locali;
- g) collaborare con enti ed istituti, sia a carattere locale che nazionale, che perseguano scopi analoghi od affini a quelli contemplati nel presente statuto;
- h) promuovere iniziative di carattere culturale, civile, sociale e sanitario atte a favorire la migliore qualità della vita.
- i) promuovere attività sanitarie attraverso prestazioni socio-sanitarie in base ai principi ispiratori delle leggi di settore tempo per tempo vigenti.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, co.1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

Caroli

[Signature]

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Sulla base delle proprie strutture organizzative, l'associazione si impegna, altresì, a quanto segue:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni connessi alla prevenzione dei tumori;
- partecipare ad iniziative che intendono attuare lo spirito della Costituzione Italiana e delle Leggi 142/90, 241/90 e 266/91 e di eventuali future norme in materia di Onlus;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti agli scopi dell'associazione;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi e collaborando con quelli pubblici esistenti;

- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini in condizioni di difficoltà;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto mediante pubblicazioni periodiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n.107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Titolo III – Dei Soci

Art. 5 - L'associazione si compone di un numero illimitato di soci che si dividono in: soci fondatori, soci onorari, soci ordinari attivi e soci ordinari.

Sono Soci fondatori quelli che risultano iscritti nell'atto costitutivo.

Sono soci onorari coloro che, per il loro particolare impegno nei confronti dell'Associazione, vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo senza obbligo di pagamento della quota associativa.

Sono Soci ordinari attivi i membri "pro-tempore" del Consiglio Direttivo ed i volontari attivi.

Sono Soci ordinari tutti i componenti della base sociale del Comitato nel corso della sua esistenza.

Possono far parte del Comitato, in qualità di soci, tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo - contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi - e che offrano la loro spontanea e specifica disponibilità al conseguimento di finalità di carattere sanitario, culturale, civile, sociale e solidaristico.

L'accoglimento della domanda di ammissione a Socio è deliberato, previo esame della stessa, dal Consiglio Direttivo, il quale, in caso di diniego, ne darà motivata comunicazione all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

Comitato

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non espressamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione che il Consiglio Direttivo propone e l'assemblea generale dei soci ratifica.

La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 6 - Chiunque lo desideri può devolvere somme di denaro al Comitato senza che ciò comporti l'obbligo di adesione a socio.

Art. 7 - I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti organizzativi;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti (se maggiorenni);
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dallo statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione;
- e) chiedere informazioni agli organi dirigenti sull'andamento dell'Associazione ed ottenerne risposta nei modi previsti dagli organi dirigenti e da eventuale regolamento;

- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso richiesta scritta al Presidente.

Art. 8 - I doveri dei soci sono:

- a) osservare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) astenersi dal compiere atti in contrasto con i fini dell'Associazione;
- c) essere in regola con la quota associativa;
- d) impegnarsi per la promozione della solidarietà fra i cittadini.

Art. 9 - La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per decadenza, quando siano trascorsi dodici mesi dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) per esclusione, quando il socio, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbia osservato comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Associazione, oppure quando nei di lui confronti esistano gravi motivi per escluderlo dall'attività del Comitato.

Il provvedimento di esclusione è da adottarsi con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di valutare caso per caso quale sia l'atteggiamento più idoneo da assumere, sentito l'interessato;

- d) per recesso volontario in tal caso, il socio dovrà comunicare tale sua volontà al Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione scritta. Il recesso avrà effetto immediato.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere al Comitato non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Titolo IV – Organi dell'associazione

Art. 10 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (uno effettivo ed uno onorario);
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo contabile se previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

L'ASSEMBLEA

Art. 11 - L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - L'assemblea dei soci si riunisce, di regola, una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta ciò si renda necessario per gli altri adempimenti di propria competenza, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

L'Assemblea, comunque, può essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo dell'Associazione.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro.

Le riunioni dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere l'intervallo di almeno un'ora.

Art. 13 - L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguardi le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale ed al Regolamento

Coed

[Signature]

Organizzativo, nonché deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti degli associati e non già dei soli partecipanti.

Art. 14 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e/o con comunicazione scritta anche tramite e-mail a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e, comunque da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'associazione.

L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa e che risultino iscritti da almeno tre mesi.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di



carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 15 - In apertura dei propri lavori, l'assemblea nomina un Presidente ed un Segretario.

Nomina, quindi, due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per schede.

Art. 16 - I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il termine massimo di centoottanta (180) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- d) ratificare e/o modificare l'ammontare delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo e stabilire il termine ultimo per il loro versamento;
- e) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- f) approvare e modificare gli eventuali regolamenti generali di funzionamento dei servizi dell'Associazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;



- h) approvare le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- j) adottare i provvedimenti di cui ai precedenti articoli;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare sulla esclusione degli associati;
- m) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- n) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- o) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Conch

[Signature]

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri, eletti tra i soci. Essi durano in carica, salvo dimissioni o revoca, per un triennio e sono rieleggibili anche più volte.

Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, fra i Consiglieri che non rivestano cariche politiche, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Ad avvenuta elezione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo stabilisce le competenze di ruolo da attribuire ai singoli Consiglieri

investiti di funzioni, e questi dovranno sottoscriverle per accettazione. Le competenze di ruolo potranno essere variate, sia nel numero che nel contenuto, in base alle necessità del Comitato. Coloro i quali aderiscono a far parte del Consiglio Direttivo devono essere consapevoli di ricoprire un ruolo morale ed umano di grande sensibilità, e di rappresentare l'immagine del Comitato di fronte all'opinione pubblica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di controllo contabile, se nominato. In tal caso, la data dell'adunanza non potrà superare i dieci (10) giorni dalla richiesta.

Art. 18 - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 17;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- f) nominare il Presidente onorario, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

- g) deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- h) redigere e/o modificare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 19 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei suoi componenti.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Qualora, nel voto a scrutinio segreto, le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Delle deliberazioni adottate sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di dimissioni, e/o vacanza comunque determinata, di uno o più componenti del Consiglio, la loro sostituzione sarà effettuata ricorrendo alla graduatoria dei non eletti, ove presente, oppure convocando l'assemblea per l'elezione dei membri mancanti: i

Conferma

[Signature]

membri così eletti scadono il loro mandato insieme al consiglio direttivo precedentemente eletto.

La vacanza della metà più uno dei Consiglieri, a qualunque causa dovuta, comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di sospendere qualsiasi suo componente nel caso in cui questi, senza motivo, abbia accumulato tre assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio. Per essere riammesso, il Consigliere sospeso dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che si riserva ogni decisione al riguardo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo, ai fini dell'acquisizione di idonee valutazioni su temi specifici, può avvalersi dell'opera prettamente professionale di un Consulente Medico, di norma specialista in materia oncologica.

IL PRESIDENTE

Art. 21 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti che non abbiano cumulato più di due mandati consecutivi, e comunque non più di quattro mandati complessivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati alle liti attive e passive, nominare e revocare consulenti, sottoscrivere gli atti e i contratti stipulati dall'Associazione, riscuotere, nell'interesse dell'Associazione somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale, comunque, il Presidente riferisce circa l'attività svolta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione: in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso.

Art. 22 - Il Presidente Onorario dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.

Può essere scelto tra coloro che, con la loro opera, abbiano dimostrato di possedere spiccata sensibilità ai valori umani, sociali e culturali della persona, ovvero ricercato nell'ambito di quanti, per la loro collocazione di alto profilo pubblico, possano costituire, a suo un tempo, immagine e messaggio del Comitato.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbale delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci dell'associazione.

IL TESORIERE

Art.24 - Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, dell'Assemblea corredandoli di idonea relazione.

Abbina la propria firma a quella del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, a quella del Vice Presidente, negli atti della gestione contabile del Comitato, di importo superiore a Euro 10.000,00.

L'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Art. 25 - L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art.31 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V – Dimissioni

Art.26 -L'istituto delle dimissioni è regolato dalle seguenti norme procedurali ed amministrative:

1. Modalità della comunicazione delle dimissioni e termini di preavviso.

* qualora le dimissioni vengano rassegnate da membri del

Consiglio Direttivo, esse dovranno essere formalizzate con invio di raccomandata A/R con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data della loro decorrenza;

- * qualora le dimissioni vengano rassegnate dal personale dipendente, esse dovranno essere ufficializzate al Consiglio Direttivo con le modalità previste dai vigenti contratti di lavoro.
- * qualora le dimissioni vengano rassegnate dai medici convenzionati, esse dovranno essere ufficializzate con le modalità previste nella convenzione stipulata al momento dell'inizio della collaborazione.
- * qualora le dimissioni vengano rassegnate dai professionisti che collaborano in via continuativa con l'Associazione, esse dovranno essere ufficializzate con le modalità previste nella convenzione stipulata al momento dell'inizio della collaborazione.

2. Formalizzazione delle dimissioni

Ad avvenuto ricevimento delle comunicazioni contenenti la notifica di dimissioni, l'Ufficio di segreteria procederà alla loro protocollazione anche ai fini dell'accertamento della decorrenza dei termini temporali di preavviso indicati al punto "1". Per le dimissioni rassegnate dai membri del Consiglio Direttivo, è fatta salva la facoltà di corredare la comunicazione con apposita motivazione in ordine alla cui formulazione il

Concluda

[Signature]

soggetto dimissionario ha ogni più ampia libertà di esternazione.

3. Procedura di ratifica delle dimissioni dei Membri del Consiglio Direttivo.

- * Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione mensile utile, valuta se accettare o respingere le dimissioni che hanno formato oggetto di comunicazione, e notifica la propria decisione al riguardo entro 30 giorni a mezzo di comunicazione scritta.

Il soggetto dimissionario, qualora le sue dimissioni siano state respinte, può pretendere l'accettazione definitiva conferendo alla sua decisione il carattere della "inderogabilità", e, correlativamente, il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione utile, prende atto della rinnovata volontà di dimissioni dell'interessato e ne delibera l'accoglimento, dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca posta all'interno dei locali dell'Associazione.

- * In caso di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e/o della nomina di nuove cariche specifiche, il dimissionario, salvo che non siano nel frattempo emerse situazioni di incompatibilità in seguito al verificarsi di eventi passibili di censura, conserva il diritto di presentare la propria candidatura al pari di qualsiasi altro socio.

Titolo VI – Esercizi sociali – bilancio

Art.27 - Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio, dovranno essere predisposti, a cura del Consiglio Direttivo, un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati, presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Conti

Titolo VII – Patrimonio Sociale – Amministrazione – Rendiconto Finanziario

Art. 28- Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni immobili e mobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche

[Handwritten signature]

in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art.29 - Eventuali beni immobili che dovessero pervenire al C.A.L.C.I.T. Chianti Fiorentino ODV potranno essere alienati, nei modi e nei termini ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo contabile, se nominato, ed il risultato numerario destinato al soddisfacimento degli scopi sociali.

Art. 30- Nessuna carica prevista dal presente statuto può essere retribuita.

Art. 31- I soci e gli amministratori del Comitato non possono avere nessun rapporto economico di qualsiasi natura con il Comitato stesso che preveda pagamenti a favore di amministratori da parte del C.A.L.C.I.T.

Art. 32- Le spese di rappresentanza sono di norma a carico degli Amministratori. Il Consiglio Direttivo, qualora ravvisi utilità per l'Associazione, può disporre il rimborso per spese documentate ed autorizzate (viaggi, trasferte, ecc.). Dette spese dovranno essere documentate ed il pagamento avrà solo carattere di rimborso.

Art. 33- In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione

imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Titolo VIII – Norme transitorie finali e norme applicabili

Art. 34 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), ed alle altre norme che regolano la materia.

A stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'G. Scudato'.A handwritten signature in black ink, clearly legible as 'Mirko Longi'.